

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 16 novembre 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 10 novembre 2020 - n. 13566

Misure fitosanitarie per ridurre il rischio di diffusione dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield in Lombardia: limitazione delle attività venatorie nella fascia circostante le aree delimitate

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,

AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che definisce i compiti dei Servizi Fitosanitari regionali e in particolare i punti:

- a) l'applicazione sul territorio regionale delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
- n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o no, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;

Visto il decreto 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il decreto 30 maggio 2018 n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield»;

Visto il decreto 30 ottobre 2020 n. 13070 «Ulteriore delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- *Meloidogyne graminicola* è un temibile organismo nocivo che può provocare gravissime perdite economiche alla coltivazione del riso fino ad impedirne la coltivazione;
- *Meloidogyne graminicola* può essere diffuso passivamente attraverso la movimentazione di terra e terriccio infestato;

- le attività antropiche possono aumentare il rischio di diffusione passiva del nematode galligeno del riso.

Preso atto che il citato decreto 6 luglio 2017 prevede tra le misure fitosanitarie:

- la pulizia dei mezzi agricoli, degli strumenti di lavoro e delle calzature nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi, assicurando che i lavaggi siano effettuati dirigendo i residui della pulitura verso l'appezzamento infestato;
- qualunque altra misura definita dal Servizio fitosanitario regionale che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.

Ritenuto pertanto che l'attività venatoria ricade tra quelle a rischio per la diffusione passiva del nematode ed è pertanto necessario regolamentare tale attività al fine di individuare una fascia di rispetto delle aree delimitate per la presenza del nematode onde ridurre il rischio che il calpestio del terreno infestato possa contribuire alla diffusione dell'organismo nocivo in terreni indenni;

Ritenuto quindi congruo definire un raggio di rispetto di cinquecento metri attorno a ciascun'area delimitata all'interno della quale è vietato esercitare l'attività venatoria, così come indicato in allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere che la misura definita dal presente atto sia comunicata alle competenti strutture territoriali della D.G.A. in materia di caccia e che le stesse provvedano alla divulgazione della stessa ai soggetti che esercitano l'attività venatoria anche con il posizionamento di adeguata cartellonistica;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l'art. 17 l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura

DECRETA

1. di definire una fascia di rispetto del raggio di cinquecento metri attorno alle aree delimitate per la presenza dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola*, così come indicato in allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, all'interno della quale è vietato esercitare l'attività venatoria;

2. di trasmettere il presente atto alle competenti strutture territoriali della D.G.A. in materia di caccia e che le stesse provvedano a darne massima divulgazione anche con il posizionamento di adeguata cartellonistica;

3. che il mancato rispetto della misura fitosanitaria prevista dal presente atto sarà sanzionata ai sensi del decreto legislativo n. 214 del 2005;


4. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie, *Meloidogyne graminicola*;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni

———— • ————



ALLEGATO A



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Meloidogyne graminicola
Aree divieto di
attività venatorie

Legenda

- Province_2020
- Limiti comuni
- zona infestata
- zona cuscinetto
- divieto attività venatoria buffer 500 m



1:160.000